



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2
88022 Curinga(CZ)
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

ORDINANZA Nr. 101 DEL 18.12.2018

OGGETTO: MAGIE DEL NATALE
ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA
MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITÀ
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente il transito e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	NOTARO Vincenzo Legale Rappresentante "Pro Loco Curinga-Acconia	Protocollo	Data	14.12.2018
Località	PIAZZA SAN FRANCESCO.			
Periodo di validità	VENERDI 21 DICEMBRE 2018			

Orario di validità	DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 22:00
--------------------	---------------------------------------

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;

Vista l'attestazione del Sindaco di avvenuto adempimento alle prescrizioni di Security e Safety datata 11.12.2018;

Visto il Decreto Sindacale nr. 05 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale,

ORDINA

1. **L'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nella seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	PIAZZA SAN FRANCESCO – C.SO GARIBALDI: tratto compreso tra l'incrocio con Via Duomo e Piazza San Francesco.
----------	--

Orario di validità	DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 22:00
--------------------	---------------------------------------

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. **Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **RICHIEDENTE**, che dovrà altresì mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Gli organizzatori dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta dei veicoli al servizio dei diversamente abili, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art.381 del D.P.R. 19.12.1992, nr. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso e/o delle Forze di Polizia.

E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dall'evento e garantire la tutela della strada, delle pertinenze e della segnaletica stradale. Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione della segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati ripristinando la normale viabilità.

La viabilità cittadina sarà deviata su Via G. Tagliaferro per i veicoli provenienti dalla S.P. 114 (Acconia) apponendo idonea segnaletica stradale.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere portata al seguito dagli organizzatori ed esibita agli organi competenti in caso di controllo.

In deroga al presente provvedimento è consentito il transito e la sosta:

▼ Ai veicoli di supporto allo svolgimento della manifestazione muniti di apposito permesso rilasciato dal comando di Polizia Locale;

Le limitazioni al transito di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

▲ Comando Stazione Carabinieri di Curinga;

▲ Sig. NOTARO Vincenzo, Legale Rappresentante Pro Loco Curinga-Acconia.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

I termini decorrono dalla data di notifica/pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 18.12.2018

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)

Il Responsabile della Polizia Locale
F.to Vice Com. Cannella Antonino